

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'undicesima conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi a Gigiri (Kenya) dal 10 al 20 aprile 2000, le parti hanno adottato la risoluzione 11.10 della conferenza relativa al commercio di corallo.
- (2) Le «note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D» riportate nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo in conformità della definizione di «esemplari» data all'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97.

- (3) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatica istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1.